



## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| (BO) TENELLA SILLANI | Presidente                                                |
| (BO) VELLA           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) PAGNI           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) MIRABELLI       | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BO) PETRELLI        | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ELEONORA MIRABELLI

Seduta del 18/11/2025

## FATTO

Parte ricorrente, con ricorso depositato il 18/06/2025, riferisce di aver stipulato con l'intermediario resistente in data 24.07.2018 un contratto di finanziamento, nel quale non viene precisato il regime di capitalizzazione degli interessi impiegato. Contesta a tal riguardo che dall'esame del piano di ammortamento allegato al contratto, si evince tra l'altro la capitalizzazione composta degli interessi e dunque il TAN ed il TAEG effettivamente applicati risultano superiori a quelli indicati in contratto. In sede di ricorso rileva inoltre che la clausola relativa al regime di capitalizzazione composta degli interessi non è stata specificamente approvata ed è quindi vessatoria e che l'interesse applicato al finanziamento è superiore al tasso soglia dell'usura.

Chiede dunque parte ricorrente che codesto Arbitro adito condanni l'intermediario al pagamento di *“euro 4309,37 (alla data della perizia 13/12/2024) quale importo derivante da elaborazione peritale per ripetizione dell'indebito relativamente al riscontro di violazione norma contrattuale sulla trasparenza, secondo l'art.112 comma 6 oltre alla mancata indicazione del metodo di calcolo, il quale secondo l'ammortamento utilizzato "alla francese" evidenzia l'utilizzo del calcolo degli interessi in modo composto e non semplice generando anatocismo”*.

L'intermediario in sede di memorie, riferisce che il ricorrente in data 24/07/18 ha stipulato un prestito contro cessione del quinto della pensione e che sia il TEG (15,55%) che il TAEG (15,61%) sono inferiori al tasso soglia dell'usura previsto per il secondo trimestre 2018 (18,68%), mentre il piano di ammortamento alla francese non comporta alcun anatocismo occulto ed inoltre non esiste alcuna norma che impone di indicare nel contratto il regime di capitalizzazione adottato. Tra l'altro, i tassi applicati al contratto coincidono con quelli contrattualmente pattuiti e comunque eventuali rilievi basati su perizie non allegate non possono essere valutati nel merito, non potendo l'ABF svolgere attività consulenziale. Conclude l'intermediario chiedendo che il ricorso venga rigettato in quanto infondato in fatto e in diritto.

## **DIRITTO**

Parte ricorrente lamenta - in relazione ad un finanziamento contro cessione del quinto della pensione - la surrettizia adozione di un regime di capitalizzazione composta degli interessi, con conseguente anatocismo e superamento del tasso soglia dell'usura.

In proposito, pur in assenza di una specifica eccezione dell'intermediario resistente, il Collegio ritiene che preliminarmente si debba esaminare la possibile incompetenza *ratione temporis* dell'ABF.

A questo riguardo, infatti, il Collegio rileva che al presente ricorso si applicano le Disposizioni ABF, in vigore dal 01/10/2022 che alla Sez. I – Par. IV. prescrivono: “*Ambito di applicazione oggettivo*”: “... Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso”.

Secondo l'interpretazione invalsa nella giurisprudenza di questo Arbitro, al fine di determinare i limiti della competenza temporale occorre discernere i casi in cui il *petitum* si fonda sui vizi genetici del contratto e quelli in cui esso si appunta sugli effetti. Mentre in tale ultima ipotesi la competenza sussiste anche se il contratto è stato concluso prima del sesto anno antecedente alla data di presentazione del ricorso (purché gli effetti perdurino anche dopo tale momento), nella prima ipotesi, opera il limite temporale sopra citato e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, anche d'ufficio.

Nel caso di specie, parte ricorrente lamenta presunti vizi genetici del contratto di finanziamento (applicazione di interessi anatocistici ed usura).

Ebbene, rilevando che le doglianze del ricorrente, sollevate con ricorso presentato in data 18/06/2025, attengono ad un contratto stipulato in data 24/07/2018 e, dunque, in un periodo anteriore al sesto anno dalla proposizione del presente ricorso, la domanda deve essere dichiarata inammissibile.

## **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.**

IL PRESIDENTE